DOMINIO COLLETTIVO AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI GIULIANELLO

STATUTO

REDATTO IN BASE ALLA L. 20 NOVEMBRE 2017 N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Giulianello costituita a norma della I.4 agosto 1894 n. 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Giulianello a norma art. 1 Legge 20 novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G.U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la denominazione di "Dominio Collettivo A.S.B.U.C. Giulianello" (in seguito "A.S.B.U.C. Giulianello"). L'Ente è dotato della potestà di autonormazione ai sensi dell' art.1, legge 168/2017 e persona giuridica di diritto privato.

Art. 2 - Sede dell'Ente

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Giulianello denominata "A.S.B.U.C. Giulianello" ha sede legale nel territorio della frazione di Giulianello, via del Bottino, 10, affidato all'ASBUC tramite delibera n. 53 del 19.03.2013

Art. 3 – Stemma dell'Ente

Lo stemma dell'ente sarà rappresentato da un simbolo che verrà individuato dal consiglio dell'ente e approvato dall'Assemblea degli utenti.

Art.4 – Patrimonio dell'Ente

Art.4 – Patrimonio dell'Ente Il patrimonio dell'Ente può essere costituito da:

a) i beni collettivi: 1) l'antico originario accertato, iscritto nel catasto comunale e annotato nei registri dell' ente. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità, e della perpetua destinazione agro silvo pastorale 2) le proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati alla comunità di Giulianello ed iscritti nei registri dell'Ente, sono inusucapibili 3) Somme derivanti dalle liquidazioni

- dei diritti di uso civico gravanti sui terreni pubblici e privati come da sentenza nei territori dei Comuni di Cori e di Cisterna di Latina
- b) tutti i beni mobili ed immobili registrati in Inventario;
- c) da tutte le donazioni, da tutti i legati e da tutti i lasciti testamentari (che devono essere accettati con beneficio d'inventario)
- d)tutti i proventi derivanti dalla gestione economica e produttiva del demanio collettivo, dai contributi ordinari degli utenti e straordinari di terzi;
- e) le entrate derivanti dagli affitti, dalle vendite, dalle concessioni, dalle permute, dalle fide, dai terraggi e simili;
- f) le entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti;
- g) le entrate derivanti da operazioni finanziarie con istituti di credito, depositi, prestiti, riscossione crediti, ecc.;
- h) le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe per l'attivazione dei servizi;
- i) qualsiasi ulteriore entrata e/o proventi diretti ed indiretti derivanti dall'attività di valorizzazione complessiva dei beni collettivi e di quelle economiche svolte sullo stesso sia in maniera diretta od indiretta;
- j) dalle entrate e/o proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi indicati ai punti precedenti.

Art.5 - Attività e finalità dell'Ente

L' "A.S.B.U.C. Giulianello" può amministrare a fine socio-economico-produttivo e nell'interesse della collettività titolare, i diritti di collettivo godimento della comunità di abitanti di Giulianello a norma art. 2 e 3 della l. 168/2017 in conformità del presente statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per le finalità indicate dalla l. 168/2017 e recepite nel presente statuto.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'Ente assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari.

Art.6 – Comunità degli Abitanti

Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti i residenti da almeno 5 anni nella frazione di Giulianello.

Art. 7 – Lista degli utenti con diritto al voto

La lista degli utenti deve indicare:

a) Cognome e nome b) luogo e data di nascita c) Indirizzo di residenza d) Numero Utente

La lista è depositata e visibile presso la sede dell'Ente. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, 3 mesi prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative. Ogni anno l'ente si occupa di aggiornare la lista degli utenti con diritto al voto.

Art. 8 – Iscrizione degli utenti-elettori

In qualunque periodo dell'anno possono presentare domanda per essere iscritti nella lista elettorale degli utenti dell' "A.S.B.U.C. Giulianello":

- a) I cittadini residenti stabili da almeno 5 anni e chi ritorna residente;
- **b)** i cittadini naturali della frazione;

Non possono essere iscritti nella lista degli utenti, e se iscritti, decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell'ente con sentenza di 1° grado.

Gli utenti morosi o debitori verso l'Ente da almeno due anni fino a quando non avranno saldato il debito.

Art. 9 – Cancellazione dalla lista degli utenti

La cancellazione dalla lista degli Utenti ha luogo:

- trasferimento della propria residenza dal territorio della frazione di Giulianello;
- Per mancato rispetto dello statuto;
- Per morosità o debito verso l'ente da almeno due anni ;
- Per gravi comportamenti e/o gravi iniziative che dileggino o l'ente e/o i suoi amministratori;
- Per danneggiamento del patrimonio dell'ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.

La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno con deliberazione dell'Assemblea degli utenti, previo accertamento da parte del Consiglio dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione. L'interessato dovrà essere informato dell'inizio del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa.

Art. 10 – Ineleggibilità, incandidabilità e Incompatibilità degli amministratori

Non possono essere eletti amministratori dell'ente:

- **a** chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'ente;
- **b** Il Presidente, gli Amministratori i dirigenti e funzionari della Regione Lazio;
- **c** Il Presidente, gli amministratori, i dirigenti e funzionari della Provincia di Latina;
- **d** I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale;
- **e** Il Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'ente, ovvero in quello ove l'ente ha la propria sede istituzionale;
- i- Il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di Latina.
- J Il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l'ente.
- I Il Sindaco in carica del Comune di ove ha sede istituzionale l'ente nonché di quello ove si trovano i beni dell'ente:
- **m-** i ministri di culto che esercitano il proprio ministero nel territorio della frazione di Giulianello.
- **n-** i membri del collegio dei probiviri, il revisore, che sono in carica negli ultimi 2 anni precedenti la data delle elezioni
- **o** gli assessori, i consiglieri comunali, i dirigenti e i funzionari del Comune di ove ha sede istituzionale l'ente nonché di quello ove si trovano i beni dell'ente;

Sono incompatibili con la carica di amministratori:

- **a** il candidato eletto moroso verso l'ente che non provvede entro un mese a sanare la propria posizione.
- **b** i membri del comitato di gestione del "Monumento Naturale del Lago".

ART.11 – Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente sono:

- 1) l'Assemblea degli utenti
- 2) il Consiglio di gestione
- 3) il <u>Presidente</u>
- 4) il Collegio dei Probiviri

Art. 12 – Assemblea degli utenti (Assemblea)

L'Assemblea degli utenti è composta da tutti i cittadini residenti nella frazione di Giulianello iscritti nelle liste elettorali dell'Ente. L'Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle vie e piazze principali della frazione ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% più uno degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del 10% degli utenti (art.7) con diritto di voto relativi all'ultima lista aggiornata. Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora eletto o dal consigliere anziano (art. 18). I verbali sono redatti dal Segretario, e successivamente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea vota per alzata di mano.

Le deliberazioni prese in conformità del presente Statuto e alla Legge obbligano tutti gli utenti, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'iscrizione nelle liste elettorali dell'Assemblea avviene a domanda e può essere presentata nei modi e nelle forme stabilite dall'Assemblea stessa con apposito regolamento. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio delibera sull'accoglimento o meno della stessa. In caso di non accoglimento, deve essere data comunicazione agli interessati che possono ricorrere al Collegio dei Probiviri nei trenta giorni successivi .

Possono presentare domanda di iscrizione i cittadini nati nella frazione di Giulianello (naturali) ivi residenti dalla nascita che abbiano raggiunto il 18° anno di età. Per naturali si intendono anche i nati fuori dalla frazione di Giulianello i cui genitori all'atto della nascita fossero stati residenti nella frazione.

Possono altresì presentare domanda di iscrizione nella lista degli utenti i Residenti nella frazione di Giulianello da almeno 5 anni, ovvero i coniugi o conviventi di tali cittadini che siano residenti nella frazione di Giulianello da almeno 5 anni.

La cancellazione dalla lista degli utenti avviene previa semplice comunicazione scritta da parte dell'interessato o disposta dall'ente quando si verifichino le seguenti condizioni:

- a- Per decesso;
- **b** Per trasferimento della residenza dalla frazione di Giulianello
- **c** Per i motivi e con il procedimento di cui al precedente art. 8 .

Art.13 - Compiti dell'Assemblea

- 1- E' dotata di capacità di autonormazione , giusta l'art. 1 c.1 lettera "b" della L. 168/2017.
- **2** Esercita le competenze attribuite all'ente dall'art. 3 c.1 lettera "b" punti 1,2,3 e 4 della L.97/1994 , nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 2 punto 7 .
- **3** Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 c.1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017.
- 4- Delibera per i casi previsti dall'art. 9 L.R. 6/2005 e del art. 24 della L. 27/1766
- **5** Approva lo Statuto, le sue modifiche;
- 6- Approva i regolamenti:
- per l'amministrazione del patrimonio;
- per l'esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;
- della contabilità;
- per l'accesso agli atti amministrativi e di informazione;
- delle sanzioni per violazione dello Statuto e dei Regolamenti ai sensi dell'art.2 c.1 lettera F L. 4/8/1894 N. 397 e della normativa vigente

- **7** Approva il bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il conto consuntivo. In caso di urgenza le variazioni al bilancio di previsione possono essere approvate dal Consiglio che deve darne comunicazione alla prima seduta dell'Assemblea;
- **8-** Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni ai sensi dell'art. 12 della L.1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all'art. 39 del R.D. n.332/1928 ;
- **9-** Elegge il Presidente, il Consiglio di Gestione, il Collegio dei Probiviri. A tal fine l'Assemblea è organizzata in una "tornata elettorale" come previsto nei successivi articoli.

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri (Collegio)

I Probiviri persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell'Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto nella stessa "tornata elettorale" in cui si elegge il Consiglio (art. 16)

Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni consecutivi, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti. Non si può comunque essere eletti alla carica di Probiviri se non si sono compiuti 40 anni e quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10 (eccetto il punto m) del presente statuto. Altresì è ineleggibile chi è stato eletto consecutivamente per 2 volte.

Le candidature devono essere presentate su apposito modulo entro le ore 12,00 del 5° sabato antecedente le elezioni e vengono raggruppate in una unica lista. Si può esprimere una unica preferenza e vengono eletti i primi 3 candidati.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per cinque anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il secondo grado civile con i componenti del Consiglio

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Utenti .

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 15 – Il Consiglio di gestione (Consiglio)

Il Consiglio di gestione viene eletto dagli utenti (art.7) chiamati a votare in una "tornata elettorale" secondo quanto stabilito dall'art. 16

La "tornata elettorale" è convocata in un giorno festivo, dalle ore 08,00 alle ore 22,00 con apposito avviso pubblico.

Il Consiglio di gestione è composto da n. 9 consiglieri, compreso il Presidente, resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione dell'ente, del patrimonio e dei diritti della comunità degli utenti di Giulianello a norma del presente statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.

In caso di convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Entro e non oltre il quinto mese dalla scadenza naturale della consiliatura, il Consiglio, convoca l'Assemblea degli utenti che deve tenersi nel successivo mese per stabilire la data delle elezioni del nuovo Consiglio di gestione. Le elezioni devono tenersi entro e non oltre i due mesi la scadenza naturale della consiliatura.

In particolare, il Consiglio di gestione compie tutti gli atti necessari per :

- 1. La redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli utenti;
- **2**. La redazione ed approvazione della pianta organica del personale, lo stato giuridico;
- **3**. Provvede alla gestione, all'approvazione del piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agrosilvopastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa.

- **4**. Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi
- **5**. Cura gli adempimenti ed i compiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. l. 97/1994, in combinato dispositivo con l'art. 3 della legge 168/2017.
- **6**. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e ne cura l'approvazione da parte dell'Assemblea.
- **7**. Approva le variazioni di bilancio in caso di urgenza e ne da comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
- 8. Stabilisce e delibera sullo spostamento della sede dell'ASBUC.
- **9.** Predispone i Regolamenti da approvare in Assemblea.
- 10. Convoca l'Assemblea degli utenti.
- **11**. Delibera sull'accensione di prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la gestione e sull'amministrazione ordinaria dell'ente.
- **12**. Può attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco di una porzione del patrimonio civico dall'uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfo dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali.
- **13**. Può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune, della Regione o di altri Enti agrari, nonché con altri soggetti pubblici e/o cooperative agricole di Utenti mediante gara pubblica;
- **14**. L'attribuzione a dipendenti dell'ASBUC o a personale esterno, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ASBUC viene effettuata dal Presidente e deliberata a maggioranza dal Consiglio
- **15**. Provvede alla gestione della tornata elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Probiviri
- **16**. Ai Consiglieri può essere concesso un gettone di presenza. La concessione del gettone deve essere deliberata dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione durante l'Assemblea, entro i limiti del 65% di quanto previsto per i Consiglieri comunali del Comune di Cori, ai sensi dell'art. 82, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, come determinata con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della Legge n. 400/1988.

Su espressa richiesta ogni consigliere può rinunciare a detto gettone.

I Consiglieri entrano in carica dopo 10 giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti da parte del presidente del seggio elettorale.

I Consiglieri rappresentano la comunità degli utenti ed esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato, con piena libertà di voto e di opinione. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Ogni Consigliere con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, presentando all'esame dello stesso interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

Ogni Consigliere con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici notizie utili all'espletamento del proprio mandato.

Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto sulle informazioni ricevute, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente, sono presentate al protocollo dell'ente direttamente dall'interessato e non sono revocabili. Il Consiglio nella prima adunanza utile provvederà alla surroga del Consigliere dimissionario, con la nomina del primo dei non eletti nella lista dello stesso Consigliere dimissionario. Qualora vengano surrogati tutti i consiglieri delle liste e non vi sia più disponibilità di consiglieri da surrogare, il Consiglio può continuare ad esistere fino a che restano in carica almeno 5 consiglieri compreso il Presidente. In caso di dimissioni presentate contemporaneamente della maggioranza dei consiglieri, sotto forma di mozione di sfiducia, il Consiglio è da ritenersi sciolto. Il Presidente ed il Consiglio decadono ed il Segretario dell'Ente avvierà le procedure per l'indizione di una nuova "tornata elettorale".

I Consiglieri che non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio mediante adozione di specifico atto deliberativo, previa comunicazione di avvio del procedimento al Consigliere interessato.

Art 16 – Svolgimento delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo del Presidente del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Probiviri si svolgono in una "tornata elettorale" secondo le seguenti disposizioni:

- **1** Le elezioni per il rinnovo del Consiglio si svolgono con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Presidente.
- **2**-Con la lista dei candidati al Consiglio deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio della sede dell' ASBUC.

3- A ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere, comprendente un numero di candidati non superiore al numero di 8 consiglieri da eleggere e non inferiore a 5 (max 8 min 5). Il modulo di presentazione del candidato Presidente e della lista dei candidati consiglieri contrassegnato da un "motto" o da un "nominativo" deve essere corredato da non meno di 50 e non oltre 65 firme di utenti, pena inammissibilità della lista, e con un numero di candidati minimo di 5 e massimo di 8, pena inammissibilità della lista. Le firme devono essere autenticate da un consigliere comunale del Comune di Cori, dal Segretario generale del Comune di Cori, da un notaio, dal delegato dell'anagrafe del Comune di Cori. Le liste sono sottoscritte da 2 presentatori con le modalità di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 28 del DPR n. 570 del 16 maggio 1960 e s.m.i.; La modulistica per tutto ciò che riguarda le elezioni è fornita dalla segreteria dell'ASBUC.

Le liste corredate da un programma devono essere presentate alla Segreteria/ Protocollo della Delegazione di Giulianello entro le ore 12 del 5° sabato antecedente la data delle elezioni, unitamente alla dichiarazione d'accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge; Alla tornata elettorale possono partecipare tutti gli utenti (art.7) e si svolge in un unico seggio elettorale ubicato secondo le modalità decise dal Consiglio. Il seggio deve essere formato da 1 Presidente e 4 scrutatori nominati dal Consiglio scelti da nominativi forniti dalle liste candidate. Ove le liste candidate sono pari o superiori a 2 il Consiglio non può nominare più di 3 nominativi presentati dalla stessa lista per seggio e comunque tutte le liste devono essere rappresentate

- **4** Nella scheda deve essere indicato il candidato alla carica di Presidente . Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente, apponendo sul nominativo un segno di croce. Può altresì esprimere 2 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, apponendo una croce sul nominativo nell'apposita riga stampata con i nominativi dei candidati consiglieri, sotto il nome del Presidente.
- **5** E' proclamato Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti .In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il pari risultato in voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età .
- **6** A ciascuna lista alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente ad essa collegato.

- 7- Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti 5 dei seggi assegnati al Consiglio. I restanti 3 seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1,2,3,4 sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero. eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima per sorteggio.
- **8** Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della lista medesima.
- **9** Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a presidente collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 10 per cento degli elettori iscritti nella lista elettorale dell'ente.
- **10** Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.
- 11- In caso di decesso di un candidato alla carica di presidente, intervenuta dopo la presentazione delle liste e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni che non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature. Il rinvio è disposto dal Presidente uscente dell'ente, o chi ne fa le veci, che ne da notizia con manifesto da pubblicare all'albo pretorio dell'ente. In caso di rinvio delle elezioni la nuova data è fissata dal Consiglio in carica

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e quelli seguenti, si deve fare riferimento alle vigenti norme

Art. 17 – Luogo delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 3 consiglieri che ne abbiano fatto richiesta scritta.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano per età.

Le sedute sono pubbliche a discrezione del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega.

Alle adunanze consiliari partecipa il Segretario, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

Le funzioni di segretario redigente il verbale della seduta consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere all'uopo nominato dal Presidente, limitatamente per la seduta in svolgimento.

Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili.

Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dal Consiglio verrà pubblicata sul sito web dell'ente, ovvero ospitate sul sito web di altro soggetto ospitante, pubblico o privato e/o associazione disponibile a fornire tale servizio. In questo caso l'utenza deve essere informata dell'indirizzo web del predetto soggetto ospitante.

Le deliberazioni dell'ente possono essere impugnate d'innanzi al Tribunale art. 25 nei termini previsti dal Codice Civile.

Art. 18 - Il Presidente dell'Ente

Il Presidente dell'ente viene eletto ai sensi dell'art. 16 del presente statuto ed entra in carica dopo 10 giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti da parte del presidente del seggio elettorale.

In caso di morte, dimissioni volontarie o trasferimento della residenza dalla frazione del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, o in caso non nominato, dal consigliere anziano, inteso dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze (voti lista + preferenze), per un periodo massimo di 6 mesi. Entro il 10 giorno passato questo termine deve convocare il Consiglio per l'indizione di una nuova tornata elettorale.

In caso di inerzia, nei successivi ulteriori 10 giorni. Trascorso inutilmente anche il predetto termine, il Consiglio è sciolto.

Il Segretario dell'ente in questo caso, nei successivi 30 giorni, deve convocare una nuova tornata elettorale.

Il Presidente è il rappresentante dell'ASBUC, convoca e presiede il Consiglio sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti. Svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) rappresenta legalmente l'ASBUC e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore e convenuto;
- b) esegue le deliberazioni del Consiglio e firma gli atti dell'ASBUC;
- c) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa dell'ASBUC;
- d) nomina e revoca del Segretario ed impartisce allo stesso le direttive generali, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi. Con il decreto di nomina stabilisce anche gli emolumenti ad esso spettanti;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'ASBUC presso Enti, aziende ed istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dallo stesso;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici dell'ASBUC;
- h) può delegare ai membri del Consiglio per iscritto ed al Segretario l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che il presente Statuto non abbia già a loro attribuito;
- i) adotta ordinanze ordinatorie e/o urgenti per la tutela del demanio collettivo;

- j) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- k) promuove, anche tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'ASBUC;
- I) compie gli atti conservativi dei diritti dell'ASBUC;
- m)stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone le convocazioni per il Consiglio;
- n) può delegare particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli membri del Consiglio;
- o) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
- p) presiede agli incanti e stipula contratti;
- q) Può attribuzione a dipendenti dell'ASBUC o a personale esterno, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ASBUC previa deliberazione a maggioranza dal Consiglio
- r) vigila e sovraintende sull'attuazione e sull'osservanza dei regolamenti per l'esercizio degli usi civici nel demanio collettivo applicando ai trasgressori le penalità previste.
- s) Può nominare un Vice Presidente tra i Consiglieri. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Al Presidente può essere concessa un'indennità di carica. La concessione dell'indennità deve essere deliberata dal Consiglio in sede di redazione del bilancio di previsione, entro i limiti del 15 % di quanto previsto per il Sindaco del Comune di Cori, ai sensi dell'art. 82, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, stabilite dal Decreto Ministeriale n. 119/2000 per l'attuazione dell'art. 5 della legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n.78/2010. Su espressa richiesta del Presidente, lo stesso può rinunciare a detta indennità.

Art. 19 – Cessazione dalla carica di Presidente

Il Presidente cessa dalla carica per:

- a- Morte o Dimissioni volontarie;
- **b** Decadenza per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio;
- **c** Per trasferimento della residenza dalla frazione di Giulianello;
- **d** Per sopraggiunta ineleggibilità o incompatibilità non rimossa come previsto dall' art. 10;

Qualora si verifichi uno dei casi del punto **b** o **d** del presente articolo, il Consiglio è da ritenersi sciolto. Il Segretario dell' Ente avvierà tutte le procedure per l'indizione di una nuova tornata elettorale.

Art. 20 - Segretario

Il Segretario dell'ente è nominato con deliberazione del Consiglio su proposta del Presidente e resta in carica per la durata del Consiglio di gestione e può essere rinominato.

Le funzioni di Segretario dell'ente possono essere svolte da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea magistrale, ovvero da chi abbia almeno il titolo di studio di scuola media superiore e svolto le funzioni di Segretario di una Università agraria o ASBUC per almeno 5 anni.

Al Segretario può essere concesso, in forma mensile, un compenso stabilito dal Consiglio, comunque non superiore all'indennità di carica del Presidente del Consiglio stesso

Art. 21 – Compiti del Segretario

Il Segretario svolge:

- compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico ed amministrativa nei confronti degli organi dell'ASBUC in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle legge, allo Statuto ed ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni amministrative e ne coordina l'attività;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Assemblea e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere tecnico sulle deliberazioni in relazione alle sue competenze
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente dell'ASBUC.

L'incarico di Segretario cessa al novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Presidente, o, comunque, quando venga meno il rapporto fiduciario, salvo preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 22 – Gestione Finanziaria e contabile

1. Gli esercizi finanziari si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno; Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico d'esercizio. Nella redazione e predisposizione dello stesso devono essere osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

- **2.** Resta nella facoltà dell'ente gestire la propria contabilità mediante il servizio di tesoreria affidato ad un apposito Istituto bancario, dal momento che si può gestire la contabilità anche in forma diretta, mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una associazione privata.
- **3.** Il bilancio di previsione dell'ente deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- **4.** Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 23 - Inventario

Tutti i beni mobili ed immobili devono essere censiti in un apposito Inventario. L'Inventario deve essere compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia. Il riepilogo dell' Inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione e sia al conto consuntivo.

Art. 24 - Revisore

Le funzioni di revisione contabile sono svolte da un Revisore dei conti. Il Revisore è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Al Revisore spetta il compito di redigere la relazione sul rendiconto consuntivo.

Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione d'indirizzo e di controllo della gestione. A tal fine ha facoltà di partecipare – senza diritto di voto – alle sedute del Consiglio. Ha, altresì, accesso agli atti e documenti dell'ASBUC.

Esprime i pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti correlati e sulle variazioni di bilancio.

Al Revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte

economica ed una descrittiva, che contiene i rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere secondo quanto previsto dall'art. 1710 c.c., riferendo immediatamente al Presidente ed al Segretario d'eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'ASBUC.

Al Revisore compete un compenso per l'opera prestata da determinarsi in sede di nomina.

Art - 25

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e applicazione del presente statuto è esclusivamente competente il Foro di Latina

Art - 26

Per quanto non espressamente riportato dallo statuto si intendono richiamare le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del codice civile e delle sue disposizioni di attuazione.

Art - 27

Il presente Statuto, formato da 27 artt., adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cori, della delegazione di Giulianello, e della sede (art. 2). Il Presidente promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza e le finalità dello Statuto da parte di tutti i cittadini di Giulianello.

Norma transitoria

In deroga a quanto previsto dal presente statuto si stabilisce quanto segue:

- 1) l'assemblea che approva il presente statuto dovrà: **a)** stabilire la data delle prima elezione del Consiglio e del Collegio dei Probiviri,
 - **b)** eleggere un comitato elettorale formato da 5 utenti per le operazioni elettorali della tornata elettorale
- 2) gli utenti che possono votare alla prima tornata elettorale sono i cittadini residenti nella frazione di Giulianello iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cori alle sez. 7-8-9 da almeno 5 anni
- 3) Per le altre disposizioni si fa riferimento al presente Statuto